

<p style="text-align: center;">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE</p>
--

N. 27/2007

OGGETTO: Art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Modifica deliberazione n. 170/2003.

L'anno **duemilasette** addì **15** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | <i>Presidente</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Consigliere</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • GUERRA Dott. Mauro | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli**.

E' presente alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, il **Dott. Rodolfo Leone**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

**DELIBERAZIONE N. 27
DEL 15 FEBBRAIO 2007**

Oggetto: Art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Modifica deliberazione n. 170/2003.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 23-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“[...] i dirigenti delle pubbliche amministrazioni [...] possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. [...] Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. [...]”*;

CONSIDERATO che l'applicabilità delle disposizioni contenute nel suddetto articolo è estesa, a norma dell'art. 101, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, *“[...] ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.”*;

ATTESO che questo Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 170 adottata nella seduta del 22 luglio 2003, nel prendere atto del nuovo assetto normativo in materia di incarichi dirigenziali introdotto dalle norme sopra citate, ha disciplinato le modalità di concessione dell'aspettativa ai segretari che ne facciano espressa richiesta per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici;

VISTO il dispositivo del menzionato provvedimento, e, in particolare, il punto 3, secondo cui *“I segretari titolari di sede di segreteria e i segretari collocati in posizione di disponibilità, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici.”*;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale ha interpretato l'art. 23-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, *“[...] nel senso che ai dirigenti della pubblica amministrazione [...], collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. [...]”*;

RITENUTO, per effetto di tale interpretazione autentica fornita dal legislatore con la legge finanziaria 2007, di dover modificare il punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 170/2003;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1. Il punto 3 del dispositivo della [deliberazione n. 170](#) del 22 luglio 2003 è così modificato:

“3. I segretari titolari di sede di segreteria e i segretari collocati in posizione di disponibilità, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici.”.

2. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria.

3. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ ☐ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per ____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

DELLA